



### Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### Corte di giustizia dell'Unione europea

2018/C 182/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .....	1
---------------	---	---

#### V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### Corte di giustizia

2018/C 182/02	Causa C-80/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 febbraio 2018 — Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) / Administración General del Estado e Iberdrola Generación Nuclear S.A.U. ....	2
2018/C 182/03	Causa C-81/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 febbraio 2018 — Endesa Generación, S.A. / Administración General del Estado .....	3
2018/C 182/04	Causa C-82/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 febbraio 2018 — Endesa Generación, S.A. / Administración General del Estado e Iberdrola Generación Nuclear S.A.U. ....	4
2018/C 182/05	Causa C-83/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 febbraio 2018 — Iberdrola Generación Nuclear S.A.U. / Administración General del Estado .....	6
2018/C 182/06	Causa C-97/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Nederland (Paesi Bassi) il 12 febbraio 2018 — Openbaar Ministerie / ET .....	7

2018/C 182/07	Causa C-99/18 P: Impugnazione proposta il 12 febbraio 2018 dalla FTI Touristik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 novembre 2017, causa T-475/16, FTI Touristik GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale . . . . .	8
2018/C 182/08	Causa C-130/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 19 febbraio 2018 — flihtright GmbH / Eurowings GmbH . . . . .	8
2018/C 182/09	Causa C-134/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgio) il 19 febbraio 2018 — Maria Vester / Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) . . . . .	9
2018/C 182/10	Causa C-143/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn (Germania) il 23 febbraio 2018 — Antonio Romano, Lidia Romano / DSL Bank . . . . .	9
2018/C 182/11	Causa C-160/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 28 febbraio 2018 — X BV / Staatssecretaris van Financiën . . . . .	10
2018/C 182/12	Causa C-163/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord Nederland (Paesi Bassi) il 1° marzo 2018 — HQ, in nome proprio e in qualità di rappresentante legale del figlio minore IP, JO / Aegean Airlines SA . . . . .	11
2018/C 182/13	Causa C-179/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank Gent (Belgio) il 7 marzo 2018 — Ronny Rohart / Federale Pensioendienst . . . . .	12
2018/C 182/14	Causa C-180/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 marzo 2018 — Agrenergy Srl / Ministero dello Sviluppo Economico . . . . .	12
2018/C 182/15	Causa C-184/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 12 marzo 2018 — Fazenda Pública / Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira . . . . .	13
2018/C 182/16	Causa C-185/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 9 marzo 2018 — Oro Efectivo S.L. / Diputación Foral de Bizkaia . . . . .	13
2018/C 182/17	Causa C-192/18: Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia . . . . .	14
2018/C 182/18	Causa C-201/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 19 marzo 2018 — Mydibel SA / Stato belga . . . . .	15
2018/C 182/19	Causa C-206/18: Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia . . . . .	16
2018/C 182/20	Causa C-221/18 P: Impugnazione proposta il 27 marzo 2018 dalla Électricité de France (EDF) avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 gennaio 2018, causa T-747/15, EDF / Commissione . . . . .	17
2018/C 182/21	Causa C-247/18 P: Impugnazione proposta il 9 aprile 2018 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 gennaio 2018, causa T-91/16, Italia / Commissione . . . . .	18

**Tribunale**

2018/C 182/22	Causa T-271/10 RENV: Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2018 — H / Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Membro del personale nazionale distaccato presso l'EUPM in Bosnia-Erzegovina — Decisione di riassegnazione — Competenza del capo dell'EUPM di decidere la riassegnazione di un membro del personale nazionale distaccato — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Errore manifesto di valutazione — Molestie psicologiche») . . . . .	20
---------------	---	----

2018/C 182/23	Causa T-274/15: Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2018 — Alcogroup e Alcodis / Commissione («Ricorso di annullamento — Concorrenza — Intese — Mercato del bioetanolo e dell'etanolo — Procedimento amministrativo — Decisione che dispone accertamenti — Poteri di accertamento della Commissione — Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti — Documenti scambiati in seguito a un accertamento precedente — Rifiuto della Commissione di sospendere le procedure d'infrazione in corso — Atto non impugnabile — Irricevibilità») . . . . .	20
2018/C 182/24	Causa T-732/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale 22 marzo 2018 — Valencia Club de Fútbol / Commissione («Procedimento cautelare — Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalla Spagna a favore di alcuni club di football professionisti — Garanzia pubblica concessa da un'entità pubblica — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Assenza di urgenza») . . . . .	21
2018/C 182/25	Causa T-766/16 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 marzo 2018 — Hércules Club de Fútbol / Commissione («Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche — Garanzia di Stato concessa da un ente pubblico — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza») . . . . .	22
2018/C 182/26	Causa T-361/17: Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2018 — Eco-Bat Technologies e a./ Commissione («Ricorso di annullamento — Intese — Mercato del riciclaggio di batterie per autoveicoli — Decisione di rettifica di una decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e che infligge ammende — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità») . . . . .	22
2018/C 182/27	Causa T-574/17: Ordinanza del Tribunale 21 marzo 2018 — UD / Commissione europea («Funzione pubblica — Beneficiario di una pensione di reversibilità — Sicurezza sociale — Rigetto di una domanda di previa autorizzazione diretta a ottenere il rimborso di talune spese mediche — Nuova domanda — Atto puramente confermativo — Termine di ricorso — Irricevibilità») . . . . .	23
2018/C 182/28	Causa T-34/18: Ricorso proposto il 24 gennaio 2018 — Giove Gas/EUIPO — Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA) . . . . .	23
2018/C 182/29	Causa T-135/18: Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Szegedi/Parlamento . . . . .	24
2018/C 182/30	Causa T-198/18: Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — Chrysses Demetriades & Co. e Provident Fund of the Employees of Chrysses Demetriades & Co / Consiglio e altri . . . . .	26
2018/C 182/31	Causa T-203/18: Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — VQ / BCE . . . . .	26
2018/C 182/32	Causa T-219/18: Ricorso proposto il 30 marzo 2018 — Piaggio & C./EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry Group (Ciclomotori) . . . . .	28
2018/C 182/33	Causa T-228/18: Ricorso proposto il 5 aprile 2018 — Transtec / Commissione . . . . .	29



## IV

*(Informazioni)*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI  
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

**CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA**

**Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

(2018/C 182/01)

**Ultima pubblicazione**

GU C 166 del 14.5.2018

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 161 del 7.5.2018

GU C 152 del 30.4.2018

GU C 142 del 23.4.2018

GU C 134 del 16.4.2018

GU C 123 del 9.4.2018

GU C 112 del 26.3.2018

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

---

V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 febbraio 2018 —  
Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) / Administración General del Estado e  
Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.**

**(Causa C-80/18)**

(2018/C 182/02)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrente:* Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA)

*Resistenti:* Administración General del Estado e Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sancisce il principio «*chi inquina paga*», letto in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono come principi fondamentali l'uguaglianza e la non discriminazione, riflessi nella disciplina di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/72/[CE] <sup>(1)</sup>, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, in quanto mira alla realizzazione, inter alia, di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio, alterabile solo per motivi di interesse economico generale, tra cui la tutela dell'ambiente, osti all'istituzione di talune imposte che gravano esclusivamente sulle imprese che producono energia elettrica mediante energia nucleare, nei casi in cui l'obiettivo principale di dette imposte non sia ambientale bensì quello di accrescere i proventi del sistema finanziario dell'energia elettrica, affinché tali imprese sopportino un onere maggiore nel finanziamento del deficit tariffario rispetto ad altre imprese che svolgono la stessa attività.
- 2) Se in un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio, il diritto dell'Unione europea consenta l'imposizione di imposte ambientali, giustificandone [il legislatore nazionale] l'istituzione sulla base dell'inerente carico inquinante specifico dell'attività nucleare, senza tuttavia formularne una concretizzazione normativa — siffatta giustificazione sarebbe nel preambolo della legge, cosicché, con riferimento all'imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi, si omette di far presenti nel testo normativo l'internalizzazione dei costi da coprire e, con riferimento allo stoccaggio di rifiuti radioattivi, parimenti è assente una concretizzazione normativa puntuale, poiché i costi di gestione e di stoccaggio sono già finanziati da altre imposte, e ciò laddove non si stabilisce inoltre in modo chiaro la destinazione del gettito fiscale e le suddette imprese sono tenute ad assumere la responsabilità civile che ne deriva fino ad un importo pari a [EUR] 1 200 milioni.
- 3) Se sia soddisfatto il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della menzionata direttiva, secondo il quale gli obblighi che devono essere imposti nell'interesse economico generale, ivi compresa la tutela dell'ambiente, devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, allorché l'obiettivo ambientale e le caratteristiche che contraddistinguono le imposte ambientali non abbiano una concretizzazione normativa puntuale nella parte della disposizione avente forza di legge.

- 4) Se il principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, di cui agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 3 e 5 della direttiva 2005/89/CE<sup>(2)</sup>, in quanto intendono garantire «il buon funzionamento del mercato interno dell'elettricità», invitando gli Stati membri a garantire «che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato», ostino a una normativa nazionale che pone il finanziamento del deficit tariffario a carico di tutte le imprese del settore elettrico e che, tuttavia, impone alle imprese elettronucleari (escluse quelle idroelettriche considerate rinnovabili) oneri fiscali particolarmente elevati, cosicché le stesse sopportano un maggiore onere contributivo rispetto ad altre che operano nel mercato dell'energia senza dover sostenere tali oneri, alcune delle quali inquinano di più, giustificando detti oneri con motivi di tutela dell'ambiente a causa dei rischi e delle incertezze intrinseci alle attività nucleari, senza specificazione di costi e senza stabilire la destinazione del gettito fiscale alla tutela dell'ambiente, laddove la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti nucleari sono finanziati da altri oneri fiscali e le imprese elettronucleari assumono la responsabilità civile, distorcendo la concorrenza in violazione dei requisiti stabiliti per un mercato interno liberalizzato giacché risultano favoriti altri operatori che generano energia elettrica, sui quali non gravano imposte ambientali quando utilizzano fonti produttive più inquinanti.
- 5) Se sia contraria al principio «*chi inquina paga*» sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un'imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettronucleare, che viene applicata solo al settore che produce energia nucleare, escludendo qualsiasi altro settore che possa generare tali rifiuti, per cui altre imprese che svolgono un'attività utilizzando materiali o fonti nucleari non sono assoggettate ad imposta, malgrado abbiano un impatto sul profilo ambientale da tutelare.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/72/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009 L 211, pag. 55).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU 2006, L 33, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 febbraio 2018 —  
Endesa Generación, S.A. / Administración General del Estado**

(Causa C-81/18)

(2018/C 182/03)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrente:* Endesa Generación, S.A.

*Resistente:* Administración General del Estado

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sancisce il principio «chi inquina paga»[,] letto in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali [dell'Unione europea], che sanciscono come principi fondamentali l'uguaglianza e la non discriminazione, riflessi nella disciplina di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/72/[CE]<sup>(1)</sup>, in quanto mira alla realizzazione, inter alia, di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio, alterabile solo per motivi di interesse economico generale, tra cui la tutela dell'ambiente[,] osti all'istituzione di talune imposte che gravano unicamente sulle imprese che producono energia elettrica mediante energia nucleare, nei casi in cui l'effettivo obiettivo di dette imposte non sia ambientale bensì quello di accrescere i proventi del sistema finanziario dell'energia elettrica, affinché tali imprese sopportino un onere maggiore nel finanziamento del deficit tariffario rispetto ad altre imprese che svolgono la stessa attività.

- 2) Se in un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio[,] il summenzionato diritto dell'Unione europea osti all'imposizione di imposte ambientali, giustificandone [il legislatore nazionale] l'istituzione sulla base dell'inerente carico inquinante specifico dell'attività nucleare [.] (senza tuttavia formularne una concretizzazione normativa — siffatta giustificazione sarebbe nel preambolo della legge — cosicché, con riferimento all'imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi, si omette di far presente, nel testo normativo, l'internalizzazione dei costi da coprire e, con riferimento allo stoccaggio di rifiuti radioattivi, parimenti è assente una concretizzazione normativa puntuale, poiché i costi di gestione e di stoccaggio sono già finanziati da altre imposte, e ciò laddove non si stabilisce inoltre in modo chiaro la destinazione del gettito fiscale e le suddette imprese sono tenute ad assumere la responsabilità civile che ne deriva fino ad un importo pari ai [EUR] 1 200 milioni.
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE, secondo il quale gli obblighi specifici a carico del settore che genera energia nucleare, che devono essere imposti in ragione di un interesse generale, ivi compresa la tutela dell'ambiente, devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili[,] osti alle imposte previste nella legge 15/2012, allorché l'obiettivo ambientale e le caratteristiche che contraddistinguono le imposte ambientali non hanno una concretizzazione normativa puntuale nella parte della disposizione avente forza di legge.
- 4) Se il principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, sanciti dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 3 e 5 della direttiva 2005/89/CE, i quali intendono garantire «il buon funzionamento del mercato interno dell'elettricità», invitando gli Stati membri a garantire «che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato»[,] ostino a una normativa nazionale che pone il finanziamento del deficit tariffario a carico di tutte le imprese del settore elettrico e che, tuttavia, impone alle imprese elettronucleari (escluse quelle idroelettriche considerate rinnovabili) oneri fiscali particolarmente elevati, cosicché esse sopportano un maggiore onere contributivo rispetto ad altre che operano nel mercato dell'energia senza dover sostenere tali oneri, alcune delle quali inquinano di più, giustificando detti oneri con motivi di tutela dell'ambiente a causa dei rischi e delle incertezze intrinseci alle attività nucleari, senza specificazione dei costi e senza stabilire la destinazione del gettito fiscale alla tutela dell'ambiente, laddove il costo della gestione e dello stoccaggio dei rifiuti nucleari è già finanziato da altri oneri fiscali e le imprese elettronucleari assumono la responsabilità civile, distorcendo la concorrenza in violazione dei requisiti stabiliti per un mercato interno liberalizzato giacché risultano favoriti altri operatori che generano energia elettrica, i quali non devono sopportare tali imposte malgrado utilizzino fonti produttive più inquinanti.
- 5) Se l'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sancisce il principio «chi inquina paga»[,] osti a un'imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettronucleare, che viene applicata solo al settore che produce energia nucleare, escludendo qualsiasi altro settore che possa generare tali rifiuti, per cui altre imprese che svolgono un'attività utilizzando materiali o fonti nucleari non sono assoggettate ad imposta, malgrado l'impatto delle stesse sui valori della tutela dell'ambiente.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 6 febbraio 2018 —  
Endesa Generación, S.A. / Administración General del Estado e Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.**

**(Causa C-82/18)**

(2018/C 182/04)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

## Parti

Ricorrente: Endesa Generación, S.A.

Resistenti: Administración General del Estado e Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.

## Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sancisce il principio «*chi inquina paga*», letto in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono come principi fondamentali l'uguaglianza e la non discriminazione, riflessi nella disciplina di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/72/[CE] <sup>(1)</sup>, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, in quanto mira alla realizzazione, inter alia, di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio, alterabile solo per motivi di interesse economico generale, tra cui la tutela dell'ambiente, osti all'istituzione di talune imposte che gravano esclusivamente sulle imprese che producono energia elettrica mediante energia nucleare, nei casi in cui l'obiettivo principale di dette imposte non sia ambientale bensì quello di accrescere i proventi del sistema finanziario dell'energia elettrica, affinché tali imprese sopportino un onere maggiore nel finanziamento del deficit tariffario rispetto ad altre imprese che svolgono la stessa attività.
- 2) Se in un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio, il diritto dell'Unione europea consenta l'imposizione di imposte ambientali, giustificandone [il legislatore nazionale] l'istituzione sulla base dell'inerente carico inquinante specifico dell'attività nucleare, senza tuttavia formularne una concretizzazione normativa — siffatta giustificazione sarebbe nel preambolo della legge, cosicché, con riferimento all'imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi, si omette di far presenti nel testo normativo l'internalizzazione dei costi da coprire e, con riferimento allo stoccaggio di rifiuti radioattivi, parimenti è assente una concretizzazione normativa puntuale, poiché i costi di gestione e di stoccaggio sono già finanziati da altre imposte, e ciò laddove non si stabilisce inoltre in modo chiaro la destinazione del gettito fiscale e le suddette imprese sono tenute ad assumere la responsabilità civile che ne deriva fino ad un importo pari a [EUR] 1 200 milioni.
- 3) Se sia soddisfatto il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della menzionata direttiva, secondo il quale gli obblighi che devono essere imposti nell'interesse economico generale, ivi compresa la tutela dell'ambiente, devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, allorché l'obiettivo ambientale e le caratteristiche che contraddistinguono le imposte ambientali non abbiano una concretizzazione normativa puntuale nella parte della disposizione avente forza di legge.
- 4) Se il principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, di cui agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 3 e 5 della direttiva 2005/89/CE <sup>(2)</sup>, in quanto intendono garantire «*il buon funzionamento del mercato interno dell'elettricità*», invitando gli Stati membri a garantire «*che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato*», ostino a una normativa nazionale che pone il finanziamento del deficit tariffario a carico di tutte le imprese del settore elettrico e che, tuttavia, impone alle imprese elettronucleari (escluse quelle idroelettriche considerate rinnovabili) oneri fiscali particolarmente elevati, cosicché le stesse sopportano un maggiore onere contributivo rispetto ad altre che operano nel mercato dell'energia senza dover sostenere tali oneri, alcune delle quali inquinano di più, giustificando detti oneri con motivi di tutela dell'ambiente a causa dei rischi e delle incertezze intrinseci alle attività nucleari, senza specificazione di costi e senza stabilire la destinazione del gettito fiscale alla tutela dell'ambiente, laddove la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti nucleari sono finanziati da altri oneri fiscali e le imprese elettronucleari assumono la responsabilità civile, distorto la concorrenza in violazione dei requisiti stabiliti per un mercato interno liberalizzato giacché risultano favoriti altri operatori che generano energia elettrica, sui quali non gravano imposte ambientali quando utilizzano fonti produttive più inquinanti.

- 5) Se sia contraria al principio «*chi inquina paga*» sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un'imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettronucleare, che viene applicata solo al settore che produce energia nucleare, escludendo qualsiasi altro settore che possa generare tali rifiuti, per cui altre imprese che svolgono un'attività utilizzando materiali o fonti nucleari non sono assoggettate ad imposta, malgrado abbiano un impatto sul profilo ambientale da tutelare.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU 2006, L 33, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 7 febbraio 2018 —  
Iberdrola Generación Nuclear S.A.U. / Administración General del Estado**

(Causa C-83/18)

(2018/C 182/05)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrente:* Iberdrola Generación Nuclear S.A.U.

*Resistente:* Administración General del Estado

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sancisce il principio «*chi inquina paga*», letto in combinato disposto con gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono come principi fondamentali l'uguaglianza e la non discriminazione, riflessi nella disciplina di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/72/[CE] <sup>(1)</sup>, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, in quanto mira alla realizzazione, inter alia, di un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio, alterabile solo per motivi di interesse economico generale, tra cui la tutela dell'ambiente, osti all'istituzione di talune imposte che gravano esclusivamente sulle imprese che producono energia elettrica mediante energia nucleare, nei casi in cui l'obiettivo principale di dette imposte non sia ambientale bensì quello di accrescere i proventi del sistema finanziario dell'energia elettrica, affinché tali imprese sopportino un onere maggiore nel finanziamento del deficit tariffario rispetto ad altre imprese che svolgono la stessa attività.
- 2) Se in un mercato dell'energia elettrica concorrenziale e non discriminatorio, il diritto dell'Unione europea consenta l'imposizione di imposte ambientali, giustificandone [il legislatore nazionale] l'istituzione sulla base dell'inerente carico inquinante specifico dell'attività nucleare, senza tuttavia formularne una concretizzazione normativa — siffatta giustificazione sarebbe nel preambolo della legge, cosicché, con riferimento all'imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi, si omette di far presenti nel testo normativo l'internalizzazione dei costi da coprire e, con riferimento allo stoccaggio di rifiuti radioattivi, parimenti è assente una concretizzazione normativa puntuale, poiché i costi di gestione e di stoccaggio sono già finanziati da altre imposte, e ciò laddove non si stabilisce inoltre in modo chiaro la destinazione del gettito fiscale e le suddette imprese sono tenute ad assumere la responsabilità civile che ne deriva fino ad un importo pari a [EUR] 1 200 milioni.
- 3) Se sia soddisfatto il requisito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della menzionata direttiva, secondo il quale gli obblighi che devono essere imposti nell'interesse economico generale, ivi compresa la tutela dell'ambiente, devono essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, allorché l'obiettivo ambientale e le caratteristiche che contraddistinguono le imposte ambientali non abbiano una concretizzazione normativa puntuale nella parte della disposizione avente forza di legge.

- 4) Se il principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, di cui agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli articoli 3 e 5 della direttiva 2005/89/CE<sup>(2)</sup>, in quanto intendono garantire «*il buon funzionamento del mercato interno dell'elettricità*», invitando gli Stati membri a garantire «*che nessuna misura adottata ai sensi della presente direttiva sia discriminatoria o costituisca un onere eccessivo per gli operatori del mercato*», ostino a una normativa nazionale che pone il finanziamento del deficit tariffario a carico di tutte le imprese del settore elettrico e che, tuttavia, impone alle imprese elettronucleari (escluse quelle idroelettriche considerate rinnovabili) oneri fiscali particolarmente elevati, cosicché le stesse sopportano un maggiore onere contributivo rispetto ad altre che operano nel mercato dell'energia senza dover sostenere tali oneri, alcune delle quali inquinano di più, giustificando detti oneri con motivi di tutela dell'ambiente a causa dei rischi e delle incertezze intrinseci alle attività nucleari, senza specificazione di costi e senza stabilire la destinazione del gettito fiscale alla tutela dell'ambiente, laddove la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti nucleari sono finanziati da altri oneri fiscali e le imprese elettronucleari assumono la responsabilità civile, distortendo la concorrenza in violazione dei requisiti stabiliti per un mercato interno liberalizzato giacché risultano favoriti altri operatori che generano energia elettrica, sui quali non gravano imposte ambientali quando utilizzano fonti produttive più inquinanti.
- 5) Se sia contraria al principio «*chi inquina paga*» sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un'imposta sulla produzione di combustibile nucleare esaurito e di rifiuti radioattivi derivanti dalla generazione di energia elettronucleare, che viene applicata solo al settore che produce energia nucleare, escludendo qualsiasi altro settore che possa generare tali rifiuti, per cui altre imprese che svolgono un'attività utilizzando materiali o fonti nucleari non sono assoggettate ad imposta, malgrado abbiano un impatto sul profilo ambientale da tutelare.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU 2009, L 211, pag. 55).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU 2006, L 33, pag. 22).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord-Nederland (Paesi Bassi) il  
12 febbraio 2018 — Openbaar Ministerie / ET**

**(Causa C-97/18)**

(2018/C 182/06)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Noord-Nederland, sede di Leeuwarden

**Parti**

Ricorrente: Openbaar Ministerie

Resistente: ET

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro 2006/783/GAI<sup>(1)</sup> possa essere interpretato nel senso che, nell'esecuzione nei Paesi Bassi di una decisione di confisca trasmessa da uno Stato di emissione, si può applicare la sanzione detentiva finalizzata alla coercizione dell'adempimento di cui all'articolo 577c del codice di procedura penale, anche in considerazione della sentenza dello Hoge Raad del 20 dicembre 2011<sup>(2)</sup>, secondo la quale detta sanzione detentiva deve essere considerata una pena ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, CEDU.

- 2) Se sulla possibilità di applicare la sanzione detentiva finalizzata alla coercizione dell'adempimento incida la circostanza che anche il diritto dello Stato di decisione preveda la possibilità di applicare detta sanzione detentiva.

<sup>(1)</sup> Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU 2006, L 328, pag. 39).

<sup>(2)</sup> NL:HR:2011:BP9449

---

**Impugnazione proposta il 12 febbraio 2018 dalla FTI Touristik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 novembre 2017, causa T-475/16, FTI Touristik GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale**

**(Causa C-99/18 P)**

(2018/C 182/07)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* FTI Touristik GmbH (rappresentante: A. Parr, avvocato)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Harald Prantner e Daniel Giersch

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- Annullare la decisione dell'Ottava Sezione del Tribunale del 30 novembre 2017 (T-475/16);
- Condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente afferma che la sentenza del Tribunale si basa su una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009<sup>(1)</sup>. La motivazione della decisione non sarebbe sufficiente, in quanto non sarebbero state considerate tutte le circostanze in fatto il cui concorso dev'essere necessariamente esaminato ai fini della valutazione del rischio di confusione. Sussisterebbe quindi un errore di diritto.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio del 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1, nella versione modificata), sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 19 febbraio 2018 — flightright GmbH / Eurowings GmbH**

**(Causa C-130/18)**

(2018/C 182/08)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Amtsgericht Düsseldorf

**Parti**

*Ricorrente:* flightright GmbH

*Resistente:* Eurowings GmbH

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sub iii), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91<sup>(1)</sup> (in prosieguo: il «regolamento sui diritti dei passeggeri aerei») debba essere interpretato nel senso che non sussiste un diritto al risarcimento in caso di cancellazione di un volo, avvenuta meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto, anche qualora il passeggero subisca a causa del volo alternativo offerto una perdita di tempo complessivamente inferiore a 3 ore ma superiore a 2 ore, poiché il ritardo dell'arrivo effettivo rispetto a quello previsto è superiore a 2 ore ma inferiore a 3 ore.

<sup>(1)</sup> GU L 46, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank Antwerpen (Belgio) il 19 febbraio 2018 — Maria Vester / Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)**

(Causa C-134/18)

(2018/C 182/09)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Arbeidsrechtbank Antwerpen

**Parti**

*Ricorrente:* Maria Vester

*Resistente:* Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv)

**Questioni pregiudiziali**

Se gli articoli 45 e 48 del Trattato del 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) siano violati qualora lo Stato da ultimo competente all'inizio dell'inabilità al lavoro, dopo il decorso di un periodo di carenza di 52 settimane di inabilità al lavoro, durante il quale sono riconosciute prestazioni di malattia, neghi il diritto a una prestazione di invalidità sulla base dell'articolo 57 del regolamento n. 883/2004/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'altro Stato membro, non da ultimo competente, applichi, ai sensi del suo diritto nazionale, un periodo di carenza di 104 settimane per esaminare il diritto a una prestazione di invalidità pro-rata.

Se in tale ipotesi sia compatibile con il diritto alla libera circolazione che in detto periodo l'interessato debba rivolgersi all'assistenza sociale, o se gli articoli 45 e 48 TFUE obblighino lo Stato non da ultimo competente a esaminare il diritto a prestazioni di invalidità dopo il decorso del periodo di carenza ai sensi della legislazione dello Stato da ultimo competente, sebbene il diritto nazionale dello Stato membro non da ultimo competente non lo consenta.

<sup>(1)</sup> GU 2004, L 166, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Bonn (Germania) il 23 febbraio 2018 — Antonio Romano, Lidia Romano / DSL Bank**

(Causa C-143/18)

(2018/C 182/10)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Bonn

**Parti**

Ricorrenti: Antonio Romano, Lidia Romano

Resistente: DSL Bank

**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2002/65/CE<sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione di legge o a una prassi nazionale come quella oggetto del procedimento principale, la quale non preveda l'esclusione del diritto di recesso nei contratti di mutuo conclusi a distanza nel caso in cui il contratto sia interamente eseguito da entrambe le parti su richiesta esplicita del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso.
2. Se l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, e paragrafo 6, della direttiva 2002/65/CE debbano essere interpretati nel senso che la regolare ricezione delle informazioni previste dalla normativa nazionale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), della direttiva medesima e l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore debbano essere riferiti, in base al diritto nazionale, unicamente al parametro del consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avvertito, considerato l'insieme dei pertinenti elementi di fatto e delle circostanze che accompagnano la conclusione di tale contratto.

3. In caso di soluzione negativa della prima e della seconda questione:

Se l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/65/CE debba essere interpretato nel senso che osti a una disposizione di legge di uno Stato membro, la quale, a seguito della dichiarazione di recesso da un contratto di finanziamento al consumo concluso a distanza, preveda che il fornitore sia tenuto a versare al consumatore, oltre all'importo ricevuto dal consumatore in base al contratto a distanza, anche l'indennità per l'utilizzazione di detto importo.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE, GU L 271, pag. 16.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il  
28 febbraio 2018 — X BV / Staatssecretaris van Financiën**

**(Causa C-160/18)**

(2018/C 182/11)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: X BV

Resistente: Staatssecretaris van Financiën

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1484/95<sup>(1)</sup>, in combinato disposto con l'articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007<sup>(2)</sup>, debba essere interpretato nel senso che il meccanismo di controllo in esso descritto, anche nel caso di un controllo a posteriori, mira unicamente ad assicurare che le autorità competenti siano messe tempestivamente al corrente di fatti o circostanze relativi a operazioni successive che possono dare adito a dubbi sulla correttezza del prezzo cif all'importazione dichiarato e che possono costituire il punto di partenza per un'ulteriore indagine.

O se sia invece corretta la tesi contraria, e il meccanismo di controllo descritto all'articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento n. 1484/95, anche in caso di controllo a posteriori, debba essere interpretato nel senso che una o più rivendite dell'importatore sul mercato comunitario ad un prezzo inferiore al prezzo cif all'importazione dichiarato della spedizione, aumentato dell'importo dei dazi dovuti all'importazione, non soddisfano le condizioni (di smercio) sul mercato comunitario imposte cosicché già per questo motivo sono dovuti dazi addizionali. Se ai fini della risposta a quest'ultima questione faccia differenza se la rivendita o le rivendite di cui sopra siano state effettuate dall'importatore ad un prezzo inferiore al prezzo rappresentativo applicabile. Se a questo riguardo sia rilevante che il prezzo rappresentativo per il periodo precedente l'11 settembre 2009 veniva calcolato con modalità diverse rispetto al periodo successivo a tale data. Se per la risposta a detta questione sia inoltre rilevante se i clienti nell'Unione sono imprese collegate all'importatore.

- 2) Qualora dalla risposta alle questioni formulate al punto 1 discenda che la rivendita in perdita configura un'indicazione sufficiente per respingere il prezzo cif all'importazione dichiarato, come debba essere calcolato il livello dei dazi addizionali dovuti. Se la base debba essere stabilita secondo i metodi descritti per stabilire il valore doganale agli articoli da 29 a 31 del regolamento (CEE) n. 2913/92 <sup>(3)</sup> del Consiglio, che istituisce un codice doganale comunitario, o se debba essere fissata esclusivamente sulla base del prezzo rappresentativo applicabile. Se l'articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 osti all'utilizzazione, nel periodo precedente l'11 settembre 2009, del prezzo rappresentativo fissato in quel periodo.
- 3) Qualora dalla risposta alla prima e alla seconda questione risulti che per l'esigibilità di dazi addizionali è determinante la circostanza che i prodotti importati sono rivenduti in perdita sul mercato comunitario e in tal caso per calcolare il livello dei dazi addizionali dovuti deve essere preso come base il prezzo rappresentativo, se i paragrafi 2, 4 e 5 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 siano compatibili con l'articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 dicembre 2001, *Kloosterboer Rotterdam B.V.*, C-317/99, ECLI:EU:C:2001:681.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU 1995, L 145, pag. 47).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») (GU 2007, L 299, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU 1992, L 302, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Noord Nederland (Paesi Bassi) il  
1° marzo 2018 — HQ, in nome proprio e in qualità di rappresentante legale del figlio minore IP, JO /  
Aegean Airlines SA**

**(Causa C-163/18)**

(2018/C 182/12)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Rechtbank Noord Nederland

**Parti**

*Ricorrenti:* HQ, in nome proprio e in qualità di rappresentante legale del figlio minore IP, JO

*Resistenti:* Aegean Airlines SA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 261/2004 <sup>(1)</sup> debba essere interpretato nel senso che un passeggero che, a norma della direttiva 90/[314]/CEE <sup>(2)</sup> sui viaggi «tutto compreso» (come trasposta nel diritto nazionale), abbia il diritto di esigere il rimborso del prezzo del suo biglietto dall'organizzatore del suo viaggio, non può chiedere detto rimborso al vettore aereo.

- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un passeggero possa comunque chiedere il rimborso del prezzo del suo biglietto al vettore aereo, qualora sia plausibile che l'organizzatore del suo viaggio, nel caso in cui fosse responsabile, non è economicamente in grado di rimborsare effettivamente il biglietto e detto organizzatore non ha adottato alcuna misura per garantire il rimborso.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU 1990, L 158, pag. 59).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidsrechtbank Gent (Belgio) il 7 marzo 2018 — Ronny Rohart / Federale Pensioendienst**

**(Causa C-179/18)**

(2018/C 182/13)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Arbeidsrechtbank Gent

**Parti**

*Ricorrente:* Ronny Rohart

*Resistente:* Federale Pensioendienst

**Questione pregiudiziale**

Se il principio di leale cooperazione, sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato disposto con lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea, adottato con regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 29 febbraio 1968, debba essere interpretato nel senso che osta a che la normativa di uno Stato membro non consenta di tenere conto, ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia di un lavoratore subordinato sulla base delle sue prestazioni in quello Stato membro, del servizio militare assolto dall'interessato in detto Stato membro, in quanto questi, al momento del suo servizio militare e anche successivamente, è stato senza interruzione funzionario dell'Unione europea e non soddisfa pertanto i requisiti per un'equiparazione previsti dalla normativa di quello Stato membro.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari) (GU 1968, L 56, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 9 marzo 2018 — Agrenergy Srl / Ministero dello Sviluppo Economico**

**(Causa C-180/18)**

(2018/C 182/14)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

Ricorrente in appello: Agrenergy Srl

Resistente in appello: Ministero dello Sviluppo Economico

**Questione pregiudiziale**

Stabilisca la Corte se l'art. 3, comma 3, lett. a) della Direttiva 2009/28/CE <sup>(1)</sup> debba essere interpretato — anche alla luce del generale principio di tutela del legittimo affidamento e del complessivo assetto della regolazione apprestata dalla Direttiva in punto di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili — nel senso di escludere la compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che consenta al Governo italiano di disporre, con successivi decreti attuativi, la riduzione o, financo, l'azzeramento delle tariffe incentivanti in precedenza stabilite.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 12 marzo 2018 — Fazenda Pública / Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira**

(Causa C-184/18)

(2018/C 182/15)

Lingua processuale: il portoghese

**Giudice del rinvio**

Tribunal Central Administrativo Sul

**Parti**

Ricorrente: Fazenda Pública

Resistenti: Carlos Manuel Patrício Teixeira, Maria Madalena da Silva Moreira Patrício Teixeira

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni in combinato disposto di cui agli articoli 12, 56, 57 e 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea (gli attuali articoli 18, 63, 64 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) debbano essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella oggetto della controversia nel procedimento principale (articolo 43, paragrafo 2, del CIRS, approvato dal decreto-legge n. 442 A/88 del 3 novembre 1988 nella versione risultante dalla legge n. 109 B/2001 del 27 dicembre 2001), che assoggetta le plusvalenze derivanti dalla cessione di un immobile situato in uno Stato membro (nella fattispecie, in Portogallo), quando detta cessione è realizzata da un cittadino di tale Stato membro, residente in un paese terzo (nel caso di specie l'Angola), ad un onere tributario superiore a quello che sarebbe applicato, per lo stesso tipo di operazione, alle plusvalenze realizzate da un soggetto residente nello Stato in cui è situato detto bene immobile.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 9 marzo 2018 — Oro Efectivo S.L. / Diputación Foral de Bizkaia**

(Causa C-185/18)

(2018/C 182/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrente:* Oro Efectivo S.L.

*Resistente:* Diputación Foral de Bizkaia

**Questioni pregiudiziali**

Se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, e il principio di neutralità fiscale derivante da tale direttiva, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che la interpreta, ostino ad una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro può imporre il pagamento di un'imposta indiretta diversa dall'IVA a un imprenditore o professionista per l'acquisto da un privato di un bene mobile (in concreto, oro, argento o gioielli) quando:

- 1) Il bene acquistato sarà destinato, tramite la sua lavorazione e il suo successivo trasferimento, all'attività economica propria del suddetto imprenditore.
- 2) Si effettueranno operazioni soggette ad IVA reintroducendo il bene acquistato nell'attività commerciale e
- 3) La normativa applicabile in tale Stato non consente all'imprenditore o al professionista di portare in detrazione, nelle suddette operazioni, l'importo versato a titolo di tale imposta per il primo degli acquisti menzionati».

<sup>(1)</sup> GU 2006, L 347, pag. 1.

---

**Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia**

**(Causa C-192/18)**

(2018/C 182/17)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: A. Szmytkowska, K. Banks, H. Krämer, C. Valero, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che, introducendo nell'articolo 13, punti da 1 a 3, della legge del 12 luglio 2017, recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, una differenziazione nell'età pensionabile di uomini e donne che svolgono la funzione di giudici nei tribunali ordinari, di giudici della Corte suprema e di pubblici ministeri, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 5, lettera a) e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) <sup>(1)</sup>, e
- abbassando, all'articolo 13, punto 1, della legge summenzionata, l'età pensionabile applicabile ai giudici dei tribunali ordinari e conferendo, al contempo, al Ministro della giustizia il diritto di decidere in merito al prolungamento del periodo di servizio attivo dei giudici in base all'articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge citata, la Repubblica di Polonia è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

### Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia che, introducendo nell'articolo 13, punti da 1 a 3, della legge del 12 luglio 2017, recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, disposizioni che differenziano l'età pensionabile di uomini e donne che svolgono la funzione di giudici nei tribunali ordinari, di giudici della Corte suprema e di pubblici ministeri e abbassando, all'articolo 13, punto 1, della legge citata, l'età pensionabile applicabile ai giudici di tribunali ordinari e conferendo, al contempo, al Ministro della giustizia il diritto di decidere in merito al prolungamento del periodo di servizio attivo dei giudici in base all'articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge citata, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 5, lettera a) e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), nonché ai suoi obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(<sup>1</sup>) GU 2006 L 204, pag. 23.

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 19 marzo 2018 — Mydibel SA / Stato belga

(Causa C-201/18)

(2018/C 182/18)

*Lingua processuale: il francese*

### Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

### Parti

*Ricorrente:* Mydibel SA

*Resistente:* Stato belga

### Questione pregiudiziale

Se gli articoli 14, 15, 168, 184, 185, 187 e 188 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (<sup>1</sup>) debbano essere interpretati e applicati nel senso che vi sia o meno revisione/rettifica dell'IVA su di un bene di investimento immobile che è stata inizialmente correttamente detratta, laddove tale bene di investimento immobile sia stato oggetto di un'operazione «sale and lease back» (vendita con retrolocazione), considerato che:

- il «sale lease back» è formato dalla concessione combinata e simultanea di un diritto di enfiteusi (vale a dire un diritto reale temporaneo) da parte del soggetto passivo a due istituti finanziari e di un leasing da parte di tali due istituti finanziari al soggetto passivo;
- tale operazione «sale lease back» costituisce un'operazione puramente finanziaria diretta ad aumentare le liquidità del soggetto passivo;
- l'operazione «sale lease back» (vendita con retrolocazione) non è stata soggetta all'I.V.A.;
- il bene di investimento immobile è rimasto in possesso del soggetto passivo ed è stato utilizzato per l'attività soggetta ad imposta del soggetto passivo ininterrottamente e in modo duraturo, sia prima sia dopo l'operazione.

Se un'interpretazione e un'applicazione delle disposizioni menzionate supra che conducono ad una revisione/rettifica dell'I.V.A. inizialmente detratta sono conformi al principio di neutralità dell'I.V.A. e/o al principio della parità di trattamento.

<sup>(1)</sup> GU L 347, pag. 1.

---

**Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia**

**(Causa C-206/18)**

(2018/C 182/19)

*Lingua processuale: il polacco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, J. Hottiaux, G. von Rintelen, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Polonia

**Conclusioni della ricorrente**

- dichiarare che la Repubblica di Polonia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno <sup>(1)</sup> e in ogni caso non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 43 di detta direttiva;
- infliggere alla Repubblica di Polonia, in forza dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il pagamento di una penalità di importo pari a EUR 87 612 giornalieri a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa per inadempimento dell'obbligo di comunicare le misure di recepimento della direttiva 2014/59/UE;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

In base all'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 10 aprile 2016. Essi dovevano comunicarle immediatamente alla Commissione.

Il 22 novembre 2017, la Repubblica di Polonia ha trasmesso alla Commissione tre atti giuridici già esistenti che recepiscono solo parzialmente la direttiva 2014/26/UE. Poiché la Repubblica di Polonia non ha ancora trasposto nell'ordinamento polacco né ha messo in vigore tutte le disposizioni necessarie, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Con il suo ricorso, la Commissione chiede che alla Repubblica di Polonia sia inflitta una penalità giornaliera di EUR 87 612 a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa. Tale importo è stato fissato tenendo in considerazione la gravità dell'inadempimento, la durata dell'inadempimento e la necessità di garantire un effetto deterrente.

<sup>(1)</sup> GU 2014 L 84, pag. 72

---

**Impugnazione proposta il 27 marzo 2018 dalla *Électricité de France (EDF)* avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 gennaio 2018, causa T-747/15, EDF / Commissione**

**(Causa C-221/18 P)**

(2018/C 182/20)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

Ricorrente: *Électricité de France (EDF)* (rappresentante: M. Debroux, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese

**Conclusioni della ricorrente**

In via principale:

- annullare la sentenza impugnata;
- statuire sul ricorso in primo grado accogliendolo e annullando pertanto gli articoli da 1 a 5 della decisione (UE) 2016/154 della Commissione, del 22 luglio 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) <sup>(1)</sup>;

in via subordinata:

- statuire definitivamente sul primo motivo e sulla prima parte del secondo motivo del ricorso in primo grado, accogliere tale prima parte del secondo motivo e, conseguentemente, dichiarare che il principio dell'operatore in un'economia di mercato è applicabile alla misura controversa;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale in diversa composizione, affinché si pronunci sui restanti motivi e argomenti sviluppati dalla ricorrente nell'atto introduttivo del 22 dicembre 2015, e riservare le spese di primo grado;

in via ulteriormente subordinata:

rinvviare la causa dinanzi al Tribunale in diversa composizione, affinché si pronunci su tutti i motivi e gli argomenti sviluppati dalla ricorrente nell'atto introduttivo del 22 dicembre 2015 (compresi i motivi in via subordinata), e riservare le spese di primo grado;

e in ogni caso:

condannare la Commissione alla totalità delle spese del presente giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi in via principale e un motivo in via subordinata.

Il primo motivo verte sulla violazione dell'autorità di cosa giudicata della sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2009, EDF/Commissione (T-156/04). La sentenza impugnata identifica la misura controversa come una pretesa esenzione fiscale, diversamente dalla sentenza del 15 dicembre 2009 pronunciata nella medesima causa che aveva espressamente respinto tale approccio. Al fine di giustificare tale divergenza nell'identificazione della misura controversa, la sentenza impugnata sembra implicitamente invocare, in modo erroneo, la necessità di interpretare la sentenza del 15 dicembre 2009 «alla luce» della sentenza confermativa della Corte del 5 giugno 2012 (C-124/10 P). Orbene, in tale sentenza, la Corte non si è pronunciata sull'identificazione della misura controversa, che richiede una constatazione di fatto.

Il secondo motivo verte su uno snaturamento degli elementi di prova presentati dinanzi al Tribunale. Tali elementi descrivono la misura di ristrutturazione del capitale di EDF effettivamente attuata e non permettono di identificare la pretesa esenzione fiscale identificata dal Tribunale.

Il terzo motivo verte sull'inosservanza della natura e della portata degli obblighi di esame diligente e imparziale imposti dalla recente giurisprudenza della Corte, in particolare dalla sentenza Frucona Košice del 20 settembre 2007 (C-300/16 P), che pure ha formato oggetto di osservazioni scritte dinanzi al Tribunale.

Il quarto motivo verte sulla violazione da parte del Tribunale dell'obbligo di motivazione, con riguardo tanto all'identificazione della misura in questione, quanto al mancato esame degli argomenti della ricorrente basati sulla sentenza Frucona Košice.

Infine, un motivo in via subordinata verte sull'errore di diritto nell'identificazione dell'aiuto concesso quale nuovo aiuto, mentre quest'ultimo avrebbe dovuto essere qualificato come aiuto esistente.

<sup>(1)</sup> GU L 34, pag. 152.

---

**Impugnazione proposta il 9 aprile 2018 dalla Repubblica italiana avverso la sentenza del Tribunale  
(Quinta Sezione) del 25 gennaio 2018, causa T-91/16, Italia / Commissione**

**(Causa C-247/18 P)**

(2018/C 182/21)

*Lingua processuale: l'italiano*

### **Parti**

*Ricorrente:* Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, P. Gentili, avvocato dello Stato)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### **Conclusioni**

— La Repubblica Italiana ricorre a codesta Ecc.ma Corte di giustizia affinché voglia annullare ai sensi degli artt. 56 e 58 Statuto della Corte di giustizia la sentenza 25 gennaio 2018, notificata il 29 gennaio 2018, pronunciata dal Tribunale dell'Unione europea nella causa T-91/16, e avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione C(2015)9413 del 17.12.2015, notificata il 18.12.2015, relativa alla riduzione del contributo del Fondo Sociale Europeo per il Programma Operativo Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia (POR Sicilia 2000-2006); e affinché voglia annullare tale ultima decisione.

### **Motivi e principali argomenti**

La Repubblica italiana ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia la sentenza 25 gennaio 2018, causa T-91/16, con cui il Tribunale dell'Unione europea ha respinto il ricorso dell'Italia avverso **la decisione della Commissione C(2015)9413 del 17.12.2015, notificata il 18.12.2015, relativa alla riduzione del contributo del Fondo Sociale Europeo per il Programma Operativo Sicilia che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia (POR Sicilia 2000-2006)**

Primo motivo. Violazione degli artt. 39 regolamento 1260/99 <sup>(1)</sup>; 4, 6 e 10 regolamento 438/[2001] <sup>(2)</sup>; 317 TFUE; e del principio dell'onere della prova.

Il Tribunale non ha rilevato che dagli stessi fatti da esso accertati risultava che la verifica riaperta dalla Commissione nel 2008 riguardava le stesse spese già verificate nel 2005 e 2006 con esito positivo, senza che fossero emersi fatti nuovi.

Secondo motivo. Violazione degli artt. 39 regolamento 1260/99; 100 regolamento 1083/2006 <sup>(3)</sup>; 145 regolamento 1303/2013 <sup>(4)</sup>; e dei principi di buona amministrazione, contraddittorio e affidamento.

Il Tribunale ha ritenuto giustificata, senza che ve ne emergesse il motivo, una durata complessiva della procedura di rettifica di oltre sette anni, nella quale la Commissione ha operato in sostanza in modo da far decorrere il termine perentorio di sei mesi dall'audizione previsto per adottare la decisione finale, in un momento da essa discrezionalmente stabilito, vanificandone la perentorietà.

Terzo motivo. Violazione dell'art. 39 paragrafi 2 e 3 regolamento 1260/99 e dell'art. 10 regolamento 438/2001. Travisamento dei fatti.

Il Tribunale ha accertato che il tasso di errore rilevato nella fattispecie era sostanzialmente diverso nel tempo per i periodi ante e post il 31.12.2006; e quanto all'oggetto per le spese relative a progetti «coerenti» o, invece, ad altri progetti. Tuttavia, ha ritenuto illegittimamente corretta una rettifica basata sull'extrapolazione di unico tasso di errore del 32,65 % riferito indistintamente a tutti gli anni di programmazione e a tutti i tipi di progetto. Così violando i principi di proporzionalità delle rettifiche e di rappresentatività dei campioni.

- 
- <sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).
- <sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GU L 63, pag. 21).
- <sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210, pag. 25).
- <sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347, pag. 320).
-

# TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale dell'11 aprile 2018 — H/ Consiglio**

**(Causa T-271/10 RENV) <sup>(1)</sup>**

**(«Politica estera e di sicurezza comune — Membro del personale nazionale distaccato presso l'EUPM in Bosnia-Erzegovina — Decisione di riassegnazione — Competenza del capo dell'EUPM di decidere la riassegnazione di un membro del personale nazionale distaccato — Obbligo di motivazione — Sviamento di potere — Errore manifesto di valutazione — Molestie psicologiche»)**

(2018/C 182/22)

Lingua processuale: l'inglese

## Parti

Ricorrente: H (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e F. Naert, agenti)

## Oggetto

In primo luogo, una domanda basata sull'articolo 263 TFUE, diretta all'annullamento, da una parte, della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» presso l'ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, dall'altra, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo della missione previsto all'articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2009, relativa all'EUPM in Bosnia-Erzegovina (GU 2009, L 322, pag. 22), che conferma la decisione del 7 aprile 2010 nonché, in secondo luogo, una domanda basata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito.

## Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) H è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 221 del 14.8.2010.

**Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2018 — Alcogroup e Alcodis / Commissione**

**(Causa T-274/15) <sup>(1)</sup>**

**(«Ricorso di annullamento — Concorrenza — Intese — Mercato del bioetanolo e dell'etanolo — Procedimento amministrativo — Decisione che dispone accertamenti — Poteri di accertamento della Commissione — Tutela della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati e clienti — Documenti scambiati in seguito a un accertamento precedente — Rifiuto della Commissione di sospendere le procedure d'infrazione in corso — Atto non impugnabile — Irricevibilità»)**

(2018/C 182/23)

Lingua processuale: il francese

## Parti

Ricorrenti: Alcogroup (Bruxelles, Belgio) e Alcodis (Bruxelles) (rappresentanti: P. de Bandt, J. Dewispelaere e J. Probst, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: T. Christoforou, C. Giolito, V. Bottka e F. Jimeno Fernández, agenti)

*Intervenienti a sostegno delle ricorrenti:* Orde van Vlaamse Balies (Bruxelles) (rappresentanti: inizialmente T. Bontinck e P. Goffinet, successivamente F. Wijckmans, S. Engelen e S. De Keer, avvocati), Ordre des barreaux francophones et germanophone (Bruxelles) (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillaume e P. Goffinet, avvocati), e Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles (Bruxelles) (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillaume e P. Goffinet, avvocati)

### Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2015) 1769 final della Commissione, del 12 marzo 2015, indirizzata all'Alcogroup nonché a tutte le società che la medesima controlla direttamente o indirettamente, compresa l'Alcodis, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (AT.40244 — Bioethanol), e della lettera della Commissione dell'8 maggio 2015 indirizzata all'Alcogroup nell'ambito delle indagini AT.40244 — Bioethanol — e AT.40054 — Oil and Biofuel Markets.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) L'Alcogroup e l'Alcodis supporteranno ciascuna le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, incluse le spese relative al procedimento sommario.
- 3) L'Orde van Vlaamse Balies, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone e l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles supporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nel presente procedimento.

<sup>(1)</sup> GU C 279 del 24.8.2015.

### Ordinanza del presidente del Tribunale 22 marzo 2018 — Valencia Club de Fútbol / Commissione (Causa T-732/16 R)

**(«Procedimento cautelare — Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalla Spagna a favore di alcuni club di football professionisti — Garanzia pubblica concessa da un'entità pubblica — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Assenza di urgenza»)**

(2018/C 182/24)

Lingua processuale: lo spagnolo

### Parti

*Ricorrente:* Valencia Club de Fútbol, SAD (Valenza, Spagna) (rappresentanti: J. García Gallardo, Gil Fournier e A. Guerrero Righetto, avvocati)

*Resistente:* Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

*Interveniente a sostegno della parte ricorrente:* Regno di Spagna (A. Gavela Llopis, agente)

### Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e intesa ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, dell'Hércules Club de Fútbol, SAD e dell'Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12).

### Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

- 2) L'ordinanza del 10 novembre 2016, *Valencia Club de Fútbol/Commissione* (T-732/16 R), è revocata.
- 3) La decisione sulle spese è riservata.

---

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 22 marzo 2018 — Hércules Club de Fútbol / Commissione**  
**(Causa T-766/16 R)**

**(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Aiuti concessi dalla Spagna a favore di determinate società calcistiche professionistiche — Garanzia di Stato concessa da un ente pubblico — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)**

(2018/C 182/25)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Spagna) (rappresentanti: S. Rating e Y. Martínez Mata, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, agente)

**Oggetto**

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell'esecuzione della decisione (UE) 2017/365 della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, dell'Hércules Club de Fútbol, SAD e dell'Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12).

**Dispositivo**

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) L'ordinanza dell'11 novembre 2016, *Hércules Club de Fútbol/Commissione* (T-766/16 R), è revocata
- 3) Le spese sono riservate.

---

**Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2018 — Eco-Bat Technologies e a./Commissione**  
**(Causa T-361/17) <sup>(1)</sup>**

**(«Ricorso di annullamento — Intese — Mercato del riciclaggio di batterie per autoveicoli — Decisione di rettifica di una decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE e che infligge ammende — Termine di ricorso — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità»)**

(2018/C 182/26)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Eco-Bat Technologies Ltd (Matlock, Regno Unito), Berzelius Metall GmbH (Braubach, Germania) e Société traitements chimiques des métaux (STCM) (Bazoches-les-Gallerandes, Francia) (rappresentanti: M. Brealey, QC, I. Vandenborre e S. Dionnet, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. van Schaik, G. Conte, I. Rogalski e J. Szczodrowski, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione C(2017) 900 final della Commissione, dell'8 febbraio 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE (caso AT.40018 — Riciclaggio di batterie per autoveicoli), come rettificata dalla decisione C(2017) 2223 final della Commissione, del 6 aprile 2017, e, dall'altro, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La Eco-Bat Technologies Ltd, la Berzelius Metall GmbH e la Société traitements chimiques des métaux (STCM) sono condannate alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 318 del 25.9.2017.

---

**Ordinanza del Tribunale 21 marzo 2018 — UD / Commissione europea**

(Causa T-574/17) <sup>(1)</sup>

**(«Funzione pubblica — Beneficiario di una pensione di reversibilità — Sicurezza sociale — Rigetto di una domanda di previa autorizzazione diretta a ottenere il rimborso di talune spese mediche — Nuova domanda — Atto puramente confermativo — Termine di ricorso — Irricevibilità»)**

(2018/C 182/27)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: UD (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e M. Mensi, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione che nega alla ricorrente la previa autorizzazione ai fini del rimborso di talune spese mediche.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) UD è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU C 369 del 30.10.2017.

---

**Ricorso proposto il 24 gennaio 2018 — Giove Gas/EUIPO — Primagaz (KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA)**

(Causa T-34/18)

(2018/C 182/28)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Giove Gas Srl (Tarquinia, Italia) (rappresentanti: A. Bergonzini e F. Dinelli, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Compagnie des gaz de petrole Primagaz (Parigi, Francia)

### **Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente del marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «KALON AL CENTRO DELLA FAMIGLIA» — Domanda di registrazione n. 14 740 559

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 novembre 2017 nel procedimento R 1271/2017-2

### **Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare integralmente la decisione impugnata;
- disporre la registrazione del marchio.

### **Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del regolamento n. 1001/2017.

---

## **Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Szegedi/Parlamento**

**(Causa T-135/18)**

(2018/C 182/29)

*Lingua processuale: l'ungherese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Csanád Szegedi (Budapest, Ungheria) (rappresentante: Kristóf Bodó, avvocato)

*Convenuto:* Parlamento europeo

### **Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la nota di addebito n. 2017-1635 emessa dal Segretario Generale del Parlamento europeo;
- annullare la decisione di recupero adottata dal Segretario Generale del Parlamento europeo il 30 novembre 2017, per un importo pari a EUR 264 196,11.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, basato sul fatto che, nella decisione del Segretario Generale, le conclusioni relative al rimborso delle spese di viaggio e agli assistenti parlamentari accreditati sono in contrasto con la realtà oggettiva. Il ricorrente ha chiesto unicamente il rimborso delle spese di viaggio nei casi in cui vi aveva diritto conformemente alle disposizioni della decisione n. 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, recante misure di attuazione dello Statuto dei membri del Parlamento europeo.

Gli assistenti parlamentari accreditati cui fa riferimento la decisione e che hanno un rapporto di lavoro con il Parlamento europeo effettuano mansioni di sostegno al lavoro del ricorrente come deputato nell'esercizio delle sue funzioni di deputato a Bruxelles e a Strasburgo.

2. Secondo motivo, basato sulla violazione del principio della parità delle armi.

Il ricorrente non ha potuto avere cognizione delle prove fornite a sostegno dei fatti esposti nella decisione del Segretario Generale. Nonostante il ricorrente avesse presentato una richiesta scritta, il Segretario Generale non gli ha inviato dette prove, impedendogli così di presentare in qualsiasi momento osservazioni nel merito. La decisione del Segretario Generale, su cui si basa la nota di addebito, in quanto atto giuridico riguardante il ricorrente, è stata adottata in violazione dei principi del procedimento equo e imparziale, della parità delle armi e del diritto di difesa del ricorrente.

3. Terzo motivo, basato sul fatto che la decisione del Segretario Generale è inficiata da un errore di diritto per quanto riguarda l'onere della prova. Contrariamente a quanto affermato nella decisione del Segretario Generale, gli argomenti esposti al punto 54 della sentenza del Tribunale del 10 ottobre 2014, emessa nella causa T-479/13, Marciani/Parlamento, non possono essere considerati pertinenti nella fattispecie, soprattutto perché nel caso del deputato Marciani si doveva applicare la normativa SID (normativa riguardante le spese e le indennità dei deputati), mentre, durante il mandato del ricorrente come deputato, era già in vigore il regolamento (CE) n. 160/2009 del Consiglio.
4. Quarto motivo, basato sull'assenza di fondamento giuridico del rimborso in relazione alla retribuzione corrisposta agli assistenti parlamentari accreditati. Tale motivo è suddiviso in due parti:

la prima parte del quarto motivo verte sulla mancanza di un rapporto giuridico tra il ricorrente e il Parlamento europeo. A partire dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 160/2009, è il Parlamento europeo, e non il deputato, ad avere un rapporto giuridico con l'assistente parlamentare accreditato, e il Parlamento europeo non rimborsa le spese, ma versa una retribuzione. Per quanto concerne il rapporto di lavoro con gli assistenti parlamentari accreditati, il ricorrente non ha alcun rapporto contrattuale con il Parlamento europeo. Quest'ultimo non ha versato al ricorrente la corrispondente retribuzione dell'assistente parlamentare accreditato. In mancanza di un rapporto giuridico e di un fondamento giuridico, il ricorrente non può avere alcun obbligo di rimborso a favore del Parlamento europeo;

la seconda parte del quarto motivo si basa sul fatto che l'attività esterna al servizio degli assistenti parlamentari accreditati non fa sorgere alcun diritto di rimborso in relazione alla retribuzione versata. L'articolo 12 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea non esclude l'attività esterna al servizio, ma richiede solamente il consenso corrispondente dell'autorità che ha il potere di nomina. Per contro, qualora non si richieda il consenso, la normativa non prescrive sanzioni sotto forma di restituzione integrale della retribuzione versata.

5. Quinto motivo, basato sul divieto di applicare retroattivamente una norma che preveda un obbligo. Il punto 8 della decisione del Segretario Generale fa riferimento all'articolo 39 delle misure di applicazione nell'ambito del fondamento giuridico della dichiarazione, nonostante il fatto che la decisione n. 2015/C 397/03 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, recante modifica delle misure di applicazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, applicabile a decorrere dal 1<sup>o</sup> gennaio 2016, non possa essere pertinente nella presente controversia.
6. Sesto motivo, basato sull'inadempimento dell'obbligo di motivazione e sulla violazione del principio di proporzionalità, per quanto riguarda la determinazione dell'importo. L'importo richiesto non è giustificato né in dettaglio né con riferimento al metodo di calcolo, e presuppone che l'assistente parlamentare non abbia mai lavorato per il ricorrente.
7. Settimo motivo, basato sul fatto che è stata effettuata una valutazione del documento comprovante la data del viaggio, allegato al rimborso delle spese di viaggio, che si discosta dalla sua finalità e che da tale documento è stata tratta una conclusione infondata.

**Ricorso proposto il 16 marzo 2018 — Chrysses Demetriades & Co. e Provident Fund of the Employees of Chrysses Demetriades & Co / Consiglio e altri**

**(Causa T-198/18)**

(2018/C 182/30)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Chrysses Demetriades & Co. LLC (Limassol, Cipro), Provident Fund of the Employees of Chrysses Demetriades & Co LLC (Limassol) (rappresentante: P. Tridimas, Barrister)

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea, Eurogruppo e Unione europea.

**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- ordinare ai convenuti di pagare ai ricorrenti le somme indicate nel prospetto allegato al ricorso, oltre agli interessi a decorrere dal 26 marzo 2013 fino alla data di pronuncia della sentenza del Tribunale;
- condannare i convenuti alle spese.

In alternativa, in via subordinata, i ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare che l'Unione europea e/o le istituzioni convenute sono incorse in responsabilità extracontrattuale;
- stabilire la procedura da seguire per determinare il danno risarcibile effettivamente subito dai ricorrenti; e
- condannare i convenuti alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi, che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell'ambito della causa T-197/18, *JV Voscf e altri / Consiglio e altri*.

---

**Ricorso proposto il 23 marzo 2018 — VQ / BCE**

**(Causa T-203/18)**

(2018/C 182/31)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* VQ (rappresentante: G. Cahill, barrister)

*Convenuta:* Banca centrale europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 263 TFEU, la decisione SNC-2016-0026 del 14 marzo 2018 della Banca centrale europea;

- dichiarare, ai sensi dell'articolo 277 TFEU, che l'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU (meccanismo di vigilanza unico) <sup>(1)</sup> è illegittimo e, pertanto, annullare la suddetta decisione; e
- condannare la BCE alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sul MVU e dell'articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto essa ha imposta una sanzione pecuniaria amministrativa sul fondamento di un contesto giuridico basato su norme nazionali e dell'Unione prive di efficacia diretta.

- Il ricorrente sostiene che i riacquisti di azioni proprie da esso effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 non dovrebbero essere considerati contrari agli articoli 77, lettera a), e 78 del regolamento n. 575/2013, <sup>(2)</sup> poiché la riserva di conservazione del capitale non era in vigore né era stata determinata fino al 1° gennaio 2016.
- Nei limiti in cui la decisione della BCE si basa su disposizioni che disciplinano la riserva di conservazione del capitale di cui alla direttiva 2013/36, <sup>(3)</sup> le quali non erano vincolanti né vigenti né determinate fino al 1° gennaio 2016, il ricorrente sostiene che la BCE ha imposto una sanzione pecuniaria amministrativa in assenza di una normativa nazionale e dell'Unione direttamente applicabili.
- La decisione impugnata viola pertanto l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento sul MVU e, in particolare, il principio di legalità sancito dall'articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte della BCE, dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 468/2014, <sup>(4)</sup> in quanto essa dispone la pubblicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in forma non anonimizzata.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU è illegittimo e viola l'articolo 263, sesto comma, TFUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in quanto impone l'obbligo di pubblicare una sanzione pecuniaria amministrativa a prescindere dal fatto che il ricorrente abbia intenzione di proporre ricorso dinanzi al Tribunale nei termini previsti all'articolo 263, sesto comma, TFUE.

- Introducendo una norma come quella di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU, il Consiglio ha privato un ricorrente interessato a proporre ricorso contro la decisione di non anonimizzare una sanzione pecuniaria amministrativa del termine di due mesi previsto all'articolo 263, sesto comma, TFUE.
- La disposizione controversa deroga al termine di due mesi per proporre un ricorso di annullamento, e conferisce alla BCE il potere unilaterale di stabilire il momento in cui un istituto di credito debba proporre ricorso.
- Mentre la BCE ha il potere di pubblicare la sanzione pecuniaria amministrativa, l'istituto di credito di cui trattasi deve proporre ricorso prima della decisione della BCE di pubblicare la sanzione. Questa situazione crea un'incertezza irragionevole per l'istituto di credito, la quale può in definitiva limitare la sua possibilità di presentare un ricorso e, da ultimo, viola il suo diritto fondamentale a un ricorso effettivo.

- Di conseguenza, l'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento sul MVU è contrario all'articolo 263, sesto comma, TFUE e all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
- Nella misura in cui la BCE ha privato il ricorrente del suo diritto a un ricorso effettivo, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.

- (<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63).
- (<sup>2</sup>) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1).
- (<sup>3</sup>) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).
- (<sup>4</sup>) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (ECB/2014/17) (GU 2014 L 141, pag. 1).

**Ricorso proposto il 30 marzo 2018 — Piaggio & C./EUIPO — Zhejiang Zhongneng Industry Group  
(Ciclomotori)**

**(Causa T-219/18)**

(2018/C 182/32)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Piaggio & C. SpA (Pontedera, Italia) (rappresentante: F. Jacobacci, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd (Taizhou City, Cina)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Titolare del disegno o modello interessato:* Controinteressato/a dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Disegno o modello comunitario 1 783 655-0002

*Decisione impugnata:* Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 19 gennaio 2018 nel procedimento R 1496/2015-3

**Conclusioni**

Il/La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare la nullità del modello comunitario registrato n. 1 783 655-0002 di proprietà della Titolare, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso;
- ordinare che le spese processuali relative al procedimento dinanzi alla Commissione di Ricorso siano poste a carico della Resistente e della Titolare, ai sensi dell'art. 190 del Regolamento di procedura del Tribunale;
- condannare l'EUIPO e l'eventuale interveniente al pagamento integrale delle spese di lite relative alla presente procedura.

**Motivi invocati**

- Errata interpretazione e applicazione dell'articolo 6, RDC;
- Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera e), RDC;
- Violazione dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera f), RDC.

---

**Ricorso proposto il 5 aprile 2018 — Transtec / Commissione****(Causa T-228/18)**

(2018/C 182/33)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Transtec (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato

e, di conseguenza:

- annullare la decisione del 26 marzo 2018, con la quale la Commissione europea ha respinto l'offerta del consorzio di cui la ricorrente è capofila per il lotto n. 3 nell'ambito della gara d'appalto «Framework contract for the implementation of external aid 2018 (SIEA EUROPAID/138778/DH/SER/MULTI)» (in prosieguo: la «gara d'appalto») per un contratto quadro di prestazione di servizi a favore di paesi terzi beneficiari dell'assistenza esterna dell'UE, e ha aggiudicato tale lotto a dieci altri offerenti;
- a titolo di misure di organizzazione del procedimento (cfr. articolo 55 del regolamento di procedura del Tribunale), invitare la convenuta a produrre (i) le caratteristiche e i vantaggi relativi delle 10 offerte prescelte per il lotto n. 3, nonché i loro punteggi in riferimento alle sottovoci 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 della voce Organizzazione Globale e Metodologia («*Global Organisation and Methodology*») e i punteggi ottenuti dalle 10 offerte prescelte per il lotto n. 3 per la voce Tecnica («*Technical score*») e per la voce Finanze («*Financial score*») e (ii) il verbale dettagliato del comitato di valutazione;
- dichiarare ricevibile e fondata la domanda di risarcimento del danno per un importo corrispondente a un margine lordo di EUR 2 400 000;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 106 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario») e dell'articolo 4 delle istruzioni per gli offerenti («*Instructions to Tenderers*») (in prosieguo: le «istruzioni»). Tale violazione sarebbe stata commessa dalla Commissione, in quanto quest'ultima non avrebbe escluso per irregolarità un offerente che faceva parte di uno dei consorzi aggiudicatari.

2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione della Commissione e sulla violazione delle disposizioni dell'articolo 110, paragrafo 5, del regolamento finanziario, dell'articolo 151 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento d'applicazione»), dell'obbligo derivante dall'articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») di rispettare il principio di buona amministrazione e dell'articolo 15, paragrafo 3, delle istruzioni, atteso che la Commissione non avrebbe proceduto ad un esame sufficientemente attento di offerte anormalmente basse.
  3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario e all'articolo 161, paragrafo 1, del regolamento d'applicazione.
  4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta.
  5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di garanzia di una concorrenza leale, nonché dell'articolo 102, paragrafi 1 e 2 del regolamento finanziario in conseguenza dell'illegittimità delle disposizioni dell'articolo 7 delle istruzioni.
  6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta in conseguenza dell'illegittimità delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, delle istruzioni.
-



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**